

Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia - Trieste, A23 Palmanova - Udine, A28 Portogruaro - Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Villesse – Gorizia. Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399

Capitale Sociale € 100.000.000,00 i.v. - R.E.A. Trieste 202917 Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 1310930324 pec: protocollo@pec.autostradealtoadriatico.it

Appalto di
Servizio di pulizie e fornitura di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto ambientale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

In fase di predisposizione dell'offerta si raccomanda al concorrente l'attenta lettura del presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali in quanto le stesse costituiranno parte integrante del contratto, così come espressamente previsto dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

SOMMARIO

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	6
Art. 3. Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari	6
Art. 4. Prestazioni principale e prestazioni secondarie	7
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	8
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	8
Art. 8. Modifiche dell'operatore economico	9
Art. 9. Rappresentante dell'Operatore economico e domicilio	9
Art. 10. Risoluzione del contratto.	9
Art. 11. Recesso	11
Art. 12. Cessione del contratto	11
Art. 13. Cessione del credito	11
Art. 14. Ordini di Servizio	12
Art. 15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	12
Art. 16. Convenzioni in materia di valuta e termini	12
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	13
Art. 17. Avvio dell'esecuzione del contratto	13
Art. 18. Termini per l'ultimazione delle prestazioni	14
Art. 19. Proroghe e Rinnovi	14
Art. 20. Sospensione delle prestazioni	14
Art. 21. Penali	16
Art. 22. Programma esecutivo delle prestazioni dell'Operatore economico	18
Art. 23. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione delle prestazioni	18
Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	19
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI	20
Art. 25. Prestazioni a misura	20
Art. 26. Prestazioni a corpo	20
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	21
Art. 27. Anticipazione del prezzo	21
Art. 28. Pagamenti	21
Art. 29. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	21
Art. 30. Ritardo nei pagamenti	22
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	22
Art. 32. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile	23
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	24
Art. 33. Garanzia definitiva	24
Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore economico	25
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	26
Art. 35. Modifiche al contratto	26
Art. 36. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari	27
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	28
Art. 37. Norme di sicurezza generali	28
Art. 38. Obblighi connessi ai contratti d'appalto	28
Art. 39. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.)	29
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO	30
Art. 40. Subappalto	30
Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto	32
Art. 42. Pagamento dei subappaltatori	33
Art. 43. Sub-contratti	33

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

Art. 44. Pagamento dei sub-contratti	34
Art. 45. Avvalimento	34
CAPO 10. CONTROVERSIE	36
Art. 46. Riserve dell'Operatore economico	36
Art. 47. Accordo bonario e Transazione	36
Art. 48. Arbitrato e definizione delle controversie	37
Art. 49. Collegio Consultivo Tecnico	37
Art. 50. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore economico	37
CAPO 11. MANODOPERA	38
Art. 51. Contratti collettivi, clausole sociali, disposizioni sulla manodopera	38
Art. 52. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	40
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	41
Art. 53. Ultimazione delle prestazioni	41
Art. 54. Termini per la verifica di conformità o per l'accertamento della regolare esecuzione	41
CAPO 13. NORME FINALI	42
Art. 55. Sinistri alle persone e danni	42
Art. 56. Danni cagionati da forza maggiore	42
Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	42
Art. 58. Obblighi dell'Operatore economico riguardo la viabilità	45
Art. 59. Accesso ai locali e spazi assegnati temporaneamente all'Appaltatore	45
Art. 60. Requisiti ambientali	46
Art. 61. Criteri Ambientali Minimi (CAM)	47
Art. 62. Piani della qualità – Piani di controllo della qualità	48
Art. 63. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni)	48
Art. 64. Tracciabilità dei pagamenti	49
Art. 65. Disciplina antimafia	49
Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse	50
Art. 67. Riservatezza delle informazioni	50
Art. 68. Trattamento dei dati personali	50
Art. 69. Disposizioni finali	51

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le seguenti prestazioni, meglio dettagliate nell'allegato Specifiche Tecniche:
- a. servizio di pulizia giornaliera e periodica di tutti i locali e i siti di pertinenza della Stazione appaltante (uffici, servizi igienici, sale riunioni, caselli autostradali, parti comuni, ecc.);
 - b. fornitura di materiale igienico-sanitario di supporto;
 - c. servizio di igienizzazione ambienti mediante diffusori;
 - d. svuotamento dei cestini ubicati in uffici, servizi igienici e parti comuni, raccolta dei rifiuti da operazione di pulizie piste di esazione e loro smaltimento secondo le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante e specificate nelle Specifiche Tecniche.

Le prestazioni oggetto dell'appalto, che devono essere eseguite a ridotto impatto ambientale secondo quanto specificato al successivo Art. 61 ed ai sensi dell'allegato 1 del D.M. Ambiente 29 gennaio 2021 e s.m.i., sono descritte in dettaglio nelle Specifiche Tecniche e nell'Allegato "Planimetrie", con le caratteristiche quantitative e qualitative, le frequenze degli interventi e le modalità di esecuzione delle prestazioni stesse.

2. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, del quale l'Operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l'offerta e sul quale l'Appaltatore dichiara di non avere alcuna osservazione.
3. L'esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
4. Nel presente Capitolato speciale d'appalto sono assunte le seguenti definizioni, qualora attinenti all'oggetto dell'appalto:
 - a. Codice dei contratti: il Decreto Legislativo 31 marzo, n. 36 e s.m.i.;
 - b. Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c. Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto l'appalto e che ha sottoscritto il contratto;
 - d. Operatore economico: detto anche esecutore o Appaltatore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - e. RUP: Responsabile del progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti;
 - f. DEC: il direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti;
 - g. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
 - h. PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i. POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
 - j. DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all'articolo 26, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
 - k. Manodopera o costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale (nello specifico, il *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati / Multiservizi*) e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 41, comma 13, e 110, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - l. Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

- lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- m. Costi di sicurezza (anche CS): i costi relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 41, comma 14 del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81;
 - n. per "CSA" si intende il Capitolato Speciale d'Appalto nel suo insieme, costituito da Norme Generali, Specifiche Tecniche e allegati;
 - o. per "Allegato A" si intende l'allegato del Capitolato Speciale d'Appalto denominato "Tipologia e frequenza delle prestazioni";
 - p. per "Allegato B" si intende l'allegato del Capitolato Speciale d'Appalto denominato "Elenco prezzi";
 - q. per "RSPP" si intende il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione appaltante e/o i suoi Assistenti;
 - r. per "CCNL" si intende il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di settore dell'Operatore economico;
 - s. per "CAC" si intende l'ufficio Centro Assistenza Clienti;
 - t. per "MCR" si intende l'ufficio Monitoraggio Centralizzato di Rete;
 - u. per "CRI" si intende il Centro Radio Informativo;
 - v. per le definizioni di "pulizia" e "sanificazione" si veda quanto specificato nell'articolo "Premessa e definizioni" delle Specifiche Tecniche.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:

	<i>Importi in euro</i>			TOTALE
1	Servizio A MISURA			1.990.101,53
2	Servizio A CORPO			---
3	Servizio (S=1+2)			1.990.101,53
4	di cui Manodopera (CL)			1.837.137,66
	<i>Importi in euro</i>	a corpo (CSc)	a misura (CSm)	TOTALE CS
5	Costi di sicurezza da DUVRI (CS)	---	3.333,90	3.333,90
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +5)			1.993.435,43

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
- importo del servizio (S) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - importo dei Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 5, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (3+5)» e dell'ultima colonna «TOTALE».
4. All'interno dell'importo del servizio (S) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi anche:
- il costo della manodopera;
 - gli oneri di sicurezza aziendali propri dell'Appaltatore;
 - le spese generali;
 - l'utile d'impresa.

A sua volta, la composizione del prezzo relativo al costo del servizio (S) dovrà essere esplicitata nell'Offerta Economica con riferimento specifico ai seguenti elementi, individualmente valorizzati, per ogni singolo sito oggetto del servizio:

- numero e inquadramento nei livelli di CCNL di settore, degli addetti impiegati;
 - ore di lavoro impiegate per il servizio;
 - costi per macchinari e attrezzature varie;
 - costi per prodotti e materiale igienico-sanitario.
5. Per quanto riguarda la manodopera (CL), il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante è dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (derivate dalle apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati / Multiservizi”) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato sulle prestazioni dell'appalto attualmente in essere e su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell'Operatore economico che si aggiudicherà l'appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalità operative dalla stessa impiegate.
6. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del personale può essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle prestazioni e quindi si determina in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.
7. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel progetto.
8. Nel prezzo dell'appalto sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Operatore economico dalla fornitura e/o utilizzo di prodotti, materiali, macchinari e attrezzature, e, ove necessario, dalla loro installazione o sostituzione.

Art. 3. Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari

1. Il contratto è da considerarsi stipulato “a corpo per singolo sito” per gli interventi a canone di cui all'Art. 4 delle Specifiche Tecniche e “a misura” per gli interventi a richiesta di cui all'Art. 5 delle Specifiche Tecniche. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità delle singole prestazioni, individuate dall'Elenco Prezzi del progetto, effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. L'importo dell'appalto di cui all'Art. 2 delle presenti Norme Generali si intende riferito a tutte le prestazioni minime da espletarsi ai sensi del presente CSA sulla base della tipologia dei locali, dei metri quadri di superficie e della tipologia e frequenza degli interventi, ed è la sommatoria degli interventi a corpo (a canone) di cui all'Art. 4 delle Specifiche Tecniche e degli interventi a misura (a richiesta) di cui all'Art. 5 delle medesime Specifiche Tecniche.
3. I prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara per ciascuna delle prestazioni individuate dall'Elenco Prezzi, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto nel caso l'offerta a prezzi unitari presentasse errori di calcolo, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi" da applicare alle singole quantità eseguite.

Art. 4. Prestazioni principale e prestazioni secondarie

1. In ragione della natura omogenea della prestazione, il servizio non è suddivisibile in prestazione principale e prestazioni secondarie.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE**Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità della Stazione appaltante per le quali la prestazione è stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, senza alcun compenso aggiuntivo per l'Operatore economico.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole "Documentazione di gara" si intendono il bando di gara di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Codice dei contratti, costituito da:
 - i. Norme Generali
 - ii. Specifiche Tecniche
 - iii. tutti gli elaborati/allegati del progetto posto a base di gara
 - b. l'Elenco Prezzi come definito all'Art. 3;
 - c. il DUVRI;
 - d. le polizze di garanzia di cui all'Art. 33.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e di ambiente, e in particolare:
 - a. il Codice dei Contratti;
 - b. il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - c. il D.M. 7 luglio 1997, n. 274;
 - d. l'allegato 1 del D.M. Ambiente 29 gennaio 2021 e s.m.i. e le norme ambientali ad esso riferite.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d'offerta in merito alla verifica ed all'accettazione del progetto posto a base di gara, all'esame della viabilità di accesso al luogo delle prestazioni, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d'esecuzione del contratto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione delle prestazioni del presente Capitolato speciale, trovano applicazione le previsioni di cui all'Allegato I.2 del Codice dei contratti relativo alle attività del RUP e quelle relative all'Allegato II.14 in merito al Direttore di Esecuzione del Contratto
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in

materia di prestazioni pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 8. Modifiche dell'operatore economico

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Operatore economico, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17 del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Art. 9. Rappresentante dell'Operatore economico e domicilio

1. L'Operatore economico deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, fermo restando l'invio delle stesse all'indirizzo PEC dell'Operatore economico.
2. L'Operatore economico deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Operatore economico non conduce direttamente le prestazioni, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione della prestazione a norma del contratto con procura speciale notarile autenticata a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante e senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Operatore economico e al suo rappresentante.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di incarico.

Art. 10. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 1 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo, nei seguenti casi:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo;
 - c. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3 del Codice dei contratti, sono state superate una delle soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
 - d. l'Operatore economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - e. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
 - a. inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni;
 - c. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
 - d. sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse senza giustificato motivo;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

- e. rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto;
 - f. subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
 - h. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - i. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all'Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni
 - j. frode nell'esecuzione delle prestazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 122, comma 2 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei contratti.
4. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte dell'Operatore economico dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 124 del Codice dei contratti.
5. Ai sensi dell'art. 122, comma 4 del Codice dei contratti, qualora, al di fuori del caso del grave inadempimento, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all' Operatore economico, fermo restando il pagamento delle penali.
6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 122 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente svolte, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore economico in ragione delle attività eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
7. La Stazione appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall'articolo 122 del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, secondo periodo del Codice dei contratti, quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'Operatore economico il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti. All'esito del procedimento, la Stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all' Operatore economico.
9. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'Operatore economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle prestazioni svolte, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

10. Ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 124 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore economico, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:
- a. affidando la prestazione di completamento all'Operatore economico che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale Operatore economico, interpellando progressivamente il successivo, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento delle prestazioni;
 - b. ponendo a carico dell'Operatore economico inadempiente;
 - c. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dell'appalto prestazioni e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Operatore economico inadempiente;
 - d. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - e. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione prestazioni dell'appalto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
11. Nel caso l'Operatore economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se ricorre una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
12. Per la risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini si applica l'Art. 24.

Art. 11. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 123 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto al comma 1 dell'art. 123 del Codice dei contratti.
2. Il DEC, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti procede in contraddittorio con l'Operatore economico, o in caso di sua assenza in presenza di due testimoni, a redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali accettati.

Art. 12. Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 13. Cessione del credito

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata.
2. La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'Operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 12 dell'art. 120 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
3. L'Operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.
4. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l'Operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

5. L'inosservanza da parte dell'Operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Art. 14. Ordini di Servizio

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, l'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il DEC impartisce all'Operatore economico tutte le disposizioni e istruzioni operative.
2. L'ordine di servizio è trasmesso all'Operatore economico con posta elettronica certificata pec. In tal caso l'ordine di servizio si dà per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa l'ordine di servizio è redatto in due copie e consegnato all'Operatore economico che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
3. L'ordine di servizio impartito dal DEC, deve essere comunicato al RUP.
4. Ai sensi dell'art. 115, comma 2 del Codice dei contratti, l'Operatore economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le attività, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici, oggetto dell'appalto, l'Operatore economico deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale e nel progetto della prestazione.
2. L'Operatore economico, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via esclusiva che l'esecuzione delle attività sia conforme a tutte le Specifiche Tecniche vigenti.
3. L'Operatore economico che di sua iniziativa abbia utilizzato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite nel progetto.

Art. 16. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**Art. 17. Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera c) dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione tramite apposito verbale firmato anche dall'Operatore economico, fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie ed inserendo nel verbale di avvio quanto previsto dal succitato Allegato II.14 del Codice dei contratti.
2. Quando, nei casi consentiti dall'art. 50, comma 6 del Codice dei contratti, è disposta l'esecuzione anticipata, il DEC indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'Operatore economico per il rimborso delle relative spese, nel caso di mancata stipulazione.
3. Qualora l'1 del presente capitolato preveda che l'Operatore economico ha l'obbligo di presentare il programma esecutivo delle prestazioni previste in contratto, esso deve essere consegnato prima dell'avvio della prestazione.
4. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto, non si procede alla consegna, e il DEC ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause, l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto e delle successive verifiche, l'importo netto delle prestazioni non eseguibili, e proponendo i provvedimenti da adottare.
5. Qualora l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti da difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva, a pena decadenza, sul verbale di avvio indicando con precisione le ragioni delle pretese.
6. La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'avvio parziale delle prestazioni, con la suddivisione che la stessa riterrà più opportuna senza che l'Operatore economico possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni avvio parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dei commi precedenti. In tal caso la data di avvio a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali è quella dell'ultimo verbale di avvio dell'esecuzione parziale.
7. In caso di avvio parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Operatore economico è tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma esecutivo che preveda l'esecuzione prioritaria delle prestazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzate le prestazioni previste dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina relativa alla sospensione della prestazione.
8. È facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d'urgenza all'avvio della prestazione – sotto le riserve di legge –, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Codice dei contratti, se il mancato inizio delle prestazioni determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per preservare l'igiene e la salute pubblica, ovvero per tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle attività determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. La consegna in via d'urgenza non può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Operatore economico. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera c) dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, il DEC indica espressamente sul verbale di avvio in via d'urgenza le motivazioni che giustificano l'immediato avvio delle prestazioni, nonché le attività da iniziare immediatamente. Le riserve di legge si intendono sciolte, senza alcuna altra formalità, all'atto della stipula del contratto e della sua registrazione.
9. Nel caso in cui, a seguito dell'avvio della prestazione in via d'urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall'Operatore economico per rimborsare le relative spese in base al prezzario della Stazione appaltante.
10. Qualora l'avvio della prestazione avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Operatore economico può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Operatore economico ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a. 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b. 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c. 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
11. Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Operatore economico.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

12. Anche con riferimento a quanto previsto dall'art 3, comma 14, secondo periodo dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, oltre alle somme previste dal precedente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore per il recesso.
13. Qualora, iniziato l'avvio della prestazione, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo relative al recesso.
14. Nel caso di subentro di un Operatore economico ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Operatori economici per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Operatore economico deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'Operatore economico sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo Operatore economico, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Operatore economico. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per l'avvio delle prestazioni assegnato dal DEC al nuovo Operatore economico, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 18. Termini per l'ultimazione delle prestazioni

1. Il tempo utile per ultimare tutti le prestazioni comprese nell'appalto è fissato in anni 3 (tre), equivalenti a giorni 1095 (millenovantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di avvio.
2. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 121 del Codice dei contratti, l'Operatore economico non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 19. Proroghe e Rinnovi

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice dei contratti, la durata del contratto può essere modificata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Nei casi in cui si manifestasse l'esigenza di una tale proroga, il RUP ne dà comunicazione quanto prima all'Operatore economico. Durante la proroga l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
2. L'opzione di rinnovo può essere esercitata dalla Stazione appaltante in qualsiasi momento, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, tramite comunicazione via Pec. L'opzione è relativa a un rinnovo, riferito all'intera prestazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originale, fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'Art. 31.

Art. 20. Sospensione delle prestazioni

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 121 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il DEC propone al RUP la sospensione dei lavori trasmettendogli tempestivamente il verbale di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, per quanto compatibile. Il RUP, acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, dispone l'eventuale sospensione entro cinque giorni dalla ricezione del parere. Nel caso in cui la sospensione sia necessaria per evitare rischi alla salute, alle proprietà o all'ambiente, il DEC può, a suo insindacabile giudizio, disporre immediatamente la sospensione delle prestazioni e l'Operatore economico è tenuto ad ottemperare a tale disposizione. In tal caso il DEC deve sottoporre quanto prima il provvedimento di sospensione alla ratifica del RUP. Qualora il RUP, acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ritenga di non confermare la sospensione, dispone l'immediata ripresa delle prestazioni riconoscendo all'Operatore economico il tempo trascorso.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 121 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di necessità, dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico; l'ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente all'Operatore economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma seguente.
3. Tra le cause di pubblico interesse o di necessità, è ricompreso anche l'andamento anomalo od eccezionale del traffico autostradale, individuato ad insindacabile giudizio del gestore dell'infrastruttura.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

4. Il verbale di sospensione di cui ai commi precedenti, da redigere in contraddittorio con l'Operatore economico, deve contenere:
 - a. l'adeguata motivazione che impone la sospensione delle prestazioni;
 - b. l'indicazione dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
 - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Operatore economico e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l'Operatore economico non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma 7, e 122, comma 3, del Codice dei contratti, ove compatibili.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell'art. 121 del Codice dei contratti.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 4 dell'art. 121 del Codice dei contratti, dispone la ripresa delle prestazioni tramite apposito ordine di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale della prestazione differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa della prestazione, che deve essere sottoscritto dall'Operatore economico e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
8. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'Operatore economico, il RUP non procede al differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma.
9. Ai sensi dell'articolo 121, comma 5 del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi), l'Operatore economico può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Operatore economico negli altri casi.
10. Ai sensi dell'articolo 121, comma 6 del Codice dei contratti, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno per oggetto solo parti determinate delle prestazioni, da indicare con precisione nei relativi verbali di sospensione; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall'Operatore economico, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l'importo delle prestazioni sospese e l'importo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo delle prestazioni di cui all'1. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti sulla base del computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il loro importo a prezzi di contratto sia variato o che le prestazioni siano state oggetto di variante migliorativa proposta dall'Operatore economico.
11. L'Operatore economico che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il RUP ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto lo stesso RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'Operatore economico intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
12. Ai sensi del comma 10 dell'art. 121 del Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DEC o dal RUP per cause diverse di quelle previste dai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice dei contratti, e l'Operatore economico abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione appaltante riconosce all'Operatore economico un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

- b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal DEC;
 - d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
13. Ai sensi dell'art. 121, commi 7 e 10 del Codice dei contratti, l'iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle prestazioni.
14. Salvo quanto espressamente previsto dai precedenti commi, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Art. 21. Penali

1. In caso di accertate inadempienze contrattuali (ritardata, cattiva, mancata o parziale esecuzione delle prestazioni) tali da non rappresentare motivo di risoluzione del contratto, il RUP trasmette una formale contestazione all'Operatore economico descrivendo la non conformità rilevata e richiedendo l'attivazione delle adeguate azioni correttive.
2. Le contestazioni sono trasmesse via email o tramite altri canali individuati durante l'esecuzione del contratto (es. portale web).
3. È obbligo dell'Operatore economico formalizzare, in forma analoga alla trasmissione della contestazione, l'avvenuta azione correttiva e rendersi disponibile al relativo eventuale sopralluogo di verifica.
4. In riferimento alle contestazioni rilevate, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, relativamente sia a inadempimenti riconducibili a ritardi nell'esecuzione delle prestazioni sia, con riferimento all'articolo 1382 del Codice Civile, a inadempimenti assoluti derivanti dalla tipologia dell'appalto e dalla tipologia delle disposizioni cui l'Appaltatore deve attenersi. Le penali saranno attribuite per ogni singola contestazione più eventuale e paritaria detrazione economica relativa alla quota d'intervento non eseguito:

<i>Inadempimento per ritardi</i>	<i>Penalità</i>
	<i>% rispetto importo contrattuale</i>
a) Ritardo, superiore a n. 4 (quattro) ore, nel completamento dell'esecuzione di una o più delle prestazioni a frequenza 5/7 di cui all'Allegato A "Tipologia e frequenza delle prestazioni".	0,5 per mille
b) Ritardo, superiore a n. 24 (ventiquattro) ore, nel completamento dell'esecuzione di una o più delle prestazioni a frequenza 1/7 di cui all'Allegato A "Tipologia e frequenza delle prestazioni".	0,5 per mille
c) Ritardo, superiore a n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nel completamento dell'esecuzione di una o più delle prestazioni a frequenza mensile o superiore, di cui all'Allegato A "Tipologia e frequenza delle prestazioni".	0,5 per mille
d) Ritardo superiore a n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine di trasmissione di documenti e/o informazioni richiesti dalla Stazione appaltante in conformità all'Art. 46 delle Norme Generali (Disposizioni sulla manodopera)	0,5 per mille
e) Ritardo, superiore a n. 24 (ventiquattro) ore, nella fornitura o disponibilità di prodotti o materiale o macchinari conformi ai requisiti e in quantità adeguata all'espletamento dei servizi (rif. Art. 11, 12 e 13 delle Specifiche Tecniche)	1 per mille
f) Ritardo superiore a n. 1 (uno) giorno nell'ottemperare a disposizioni impartite dal DEC con Ordine di servizio di cui all'art. 14 delle Norme Generali	0,5 per mille

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

<i>Inadempimento assoluto</i>	<i>Penalità</i>
	(€)
g) Gestione dei rifiuti non conformi alle disposizioni contrattuali (rif. Art. 14 delle Specifiche Tecniche)	1.000
h) Inosservanza dei criteri minimi ambientali di cui all'allegato 1 del D.M. 29 gennaio 2021 e s.m.i. e all'Art. 57 delle Norme Generali	500
i) Mancato rispetto del numero minimo di componenti squadra per operazioni di pulizia esterna ai caselli (rif. co. 7 delle DISPOSIZIONI GENERALI dell'Allegato A "Tipologia e frequenza delle prestazioni")	500
j) Mancata esposizione del cartellino di riconoscimento (rif. Art. 37 co. 5, Art. 46 co. 7 e Art. 47 co. 6 delle Norme Generali)	100
k) Violazione di una qualsiasi delle disposizioni sul comportamento del personale contenute nell'Art. 47 delle Norme Generali	500
l) Accesso ai locali e orari non autorizzati (rif. Art. 47 e Art. 54 delle Norme Generali e Art. 7 delle Specifiche Tecniche)	500
m) Non conformità rilevata sulla fornitura e/o utilizzo di prodotti o materiale igienico-sanitario rispetto ai requisiti minimi di cui agli Artt. 11 e 12 delle Specifiche Tecniche	500
n) Mancata comunicazione delle informazioni richieste dalla Stazione appaltante in conformità all'Art. 51, comma 8, delle Norme Generali (Contratti collettivi, clausole sociali, disposizioni sulla manodopera)	500

5. Contestualmente all'avvio dell'esecuzione del contratto il DEC provvederà a trasmettere all'Appaltatore la tabella di cui al comma 4 valorizzata sulla base dell'importo contrattuale derivante dall'aggiudicazione dell'appalto.
6. Eventuali modifiche al contratto, in fase di esecuzione, che dovessero comportare variazioni in aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, non saranno tenute in considerazione per il ricalcolo degli importi delle penali stabiliti con le modalità di cui al comma 5 che rimarranno, quindi, invariati per tutta la durata del contratto.
7. Il riferimento a singoli articoli/commi del Capitolato speciale riportato nella tabella di cui al precedente comma 4 è indicativo e non esaustivo, in quanto l'inadempimento potrebbe comunque riferirsi ad altre parti del Capitolato Speciale d'Appalto.
8. L'ottemperanza da parte dell'Operatore economico alla richiesta di esecuzione delle azioni correttive, non impedisce alla Stazione appaltante di esercitare comunque la facoltà di applicare la specifica penale per le inadempienze rilevate nel servizio oggetto delle contestazioni.
9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa delle inadempienze dovute all'Operatore economico.
10. L'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di applicazione della penale.
11. L'importo della penale, nel caso in cui l'Operatore economico non produca giustificazioni scritte, sempre nel rispetto del termine di 5 (cinque) giorni, ovvero le stesse non siano ritenute congrue da parte della Stazione appaltante, è trattenuto direttamente in fase di liquidazione delle fatture emesse dall'Operatore economico, previa emissione di fattura attiva da parte della Stazione appaltante.
12. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, la Stazione appaltante può provvedervi affidando l'esecuzione delle prestazioni a terzi, e ciò a tutto carico dell'Operatore economico e salvo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
13. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 4 non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se le inadempienze sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
14. È ammessa l'istanza dell'Operatore Economico per la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando ritenga che il ritardo non è imputabile all'Operatore Economico stesso, oppure quando ritenga che le penali siano manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide unilateralmente la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC.

La disapplicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Operatore Economico.

Art. 22. Programma esecutivo delle prestazioni dell'Operatore economico

1. Entro il termine di avvio delle prestazioni, l'Operatore economico predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo dettagliato delle prestazioni, giornalieri e periodiche, elaborato in relazione alle disposizioni delle Specifiche Tecniche e dell'Allegato "tipologia e Frequenza delle prestazioni" nonché al conseguente cronoprogramma di progetto, alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione.
2. Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall'Operatore economico sia carente o presenti delle incongruenze o illogicità, il DEC richiede, entro i 15 giorni successivi al ricevimento, una integrazione/aggiornamento del programma delle prestazioni, che l'Operatore economico dovrà ripresentare entro i successivi 10 giorni. Il DEC, a suo insindacabile giudizio, può nuovamente richiedere una revisione del programma esecutivo qualora l'integrazione/aggiornamento prodotto dall'Operatore economico non sia ritenuto sufficiente.
3. Il programma esecutivo dettagliato delle prestazioni dell'Operatore economico può essere modificato o integrato su richiesta del DEC ogni volta che ciò sia necessario per esigenze della Stazione appaltante o per la miglior esecuzione dell'appalto e in particolare:
 - a. per la necessità di consentire ed agevolare l'attuazione delle decisioni assunte con cadenza settimanale dalla Stazione appaltante in merito alla gestione dell'andamento del traffico;
 - b. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altri Operatori economici estranei al contratto;
 - c. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni;
 - d. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dalle prestazioni;
 - e. per la necessità o l'opportunità di eseguire indagini di qualsiasi tipo, prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

Art. 23. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione delle prestazioni

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'avvio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Operatore economico comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal contratto e dai suoi allegati o dal capitolato generale d'appalto;
 - b. le eventuali controversie tra l'Operatore economico e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri incaricati dall'Operatore economico né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - c. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Operatore economico e il proprio personale dipendente;
 - d. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DEC o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
 - e. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
 - f. le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa dell'Operatore economico, di un subappaltatore, di un subcontraente.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'avvio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Operatore economico non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione delle prestazioni, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire le prestazioni.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto effettuato e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Operatore economico.
4. Sono dovuti dall'Operatore economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest'ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidato a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore economico in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all'ultimazione di tutte le prestazioni previste dall'appalto, ma anche per singole porzioni di esse, quando il ritardo accumulato nella loro esecuzione è tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato di cui all'1, da indurre il DEC a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione della prestazione rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DEC individua precisamente le prestazioni che secondo il programma esecutivo di cui all'1 avrebbero già dovuto essere terminate ed assegna per la loro ultimazione un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire le prestazioni. Nel caso le prestazioni non siano ultimate entro il termine assegnato, il DEC procede ai sensi del comma 2 ed il RUP può proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI**Art. 25. Prestazioni a misura**

1. La misurazione e la valutazione delle prestazioni a misura, di cui all'Art. 5 delle Specifiche Tecniche del CSA, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, con le specifiche descritte ed enunciate dalle singole voci elementari.
3. La contabilizzazione delle prestazioni a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi di cui all'Art. 3.
4. L'elenco dei prezzi, come ridotto in base all'offerta dell'Operatore economico, ha validità esclusivamente per la definizione della descrizione delle prestazioni, delle unità di misura e dei prezzi.

Art. 26. Prestazioni a corpo

1. La valutazione delle prestazioni a corpo, come intese all'Art. 3, è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della prestazione a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per la prestazione a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detta prestazione.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione della prestazione a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per portare a termine l'appalto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nel progetto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione dell'appalto a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per le prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'appalto secondo le regole dell'arte ancorché non rappresentate nel progetto.
3. La contabilizzazione della prestazione a corpo è effettuata applicando all'importo della medesima, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole prestazioni, principale ed eventuali secondarie, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione alla prestazione effettivamente eseguita.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**Art. 27. Anticipazione del prezzo**

1. È dovuta l'anticipazione del prezzo, dopo la stipula del contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 1 del Codice dei contratti, pari al 20 per cento del valore del contratto.
2. L'effettivo inizio della prestazione, entro 15 giorni dal quale è corrisposto all'Operatore economico l'anticipo, corrisponde all'avvio della prestazione di cui all'Art. 17.
3. L'Operatore economico decade dal diritto all'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto nel programma esecutivo delle prestazioni di cui all'1.
4. Il progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante avviene trattenendo progressivamente l'importo anticipato dalle fatture emesse con periodicità di cui all'Art. 28, esclusa l'ultima fattura. Il completo recupero dell'anticipazione avviene quindi entro il pagamento dell'ultima fattura.

Art. 28. Pagamenti

1. I pagamenti dei corrispettivi per l'esecuzione del servizio sono disposti previo accertamento da parte della Stazione appaltante della regolarità delle prestazioni effettuate dall'Operatore economico, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto avviene a seguito di emissione, da parte dell'Operatore economico, di fatture distinte rispetto alle due tipologie di interventi oggetto dell'appalto:
 - a. INTERVENTI A CANONE (di cui all'Art. 4 delle Specifiche Tecniche): il pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture trimestrali (scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre) posticipate;
 - b. INTERVENTI A RICHIESTA (di cui all'Art. 5 delle Specifiche Tecniche): il pagamento avverrà a fronte dell'emissione di specifica fattura da parte dell'Operatore economico.
3. L'importo delle fatture ammesso al pagamento è costituito dall'importo determinato nella documentazione di contabilità:
 - a. al netto del ribasso applicato secondo le modalità di cui all'Art. 2;
 - b. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo;
4. Ai fini del pagamento l'Operatore economico è tenuto a presentare la relativa fattura elettronica, riportante il codice CIG dell'appalto, la cui liquidazione avverrà entro sessanta giorni data fattura, fatti salvi gli adempimenti previsti dal successivo Art. 29.
5. I Costi per la Sicurezza previsti nella tabella di cui all'a, comma 1, colonna CS delle presenti Norme Generali, saranno pagati in un'unica soluzione in occasione dell'emissione della prima fattura relativa al contratto.
6. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. Ogni fattura emessa deve riportare il codice CIG dell'appalto.

Art. 29. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, e completa dell'indicazione del C.I.G. dell'appalto e, ove presente, del C.U.P.. Poiché la Stazione appaltante rientra nella previsione dell'art. 17 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i. (scissione dei pagamenti - split payment) così come modificato dall'art. 1 del D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito in Legge 21.06.2017, n. 96, la fattura dell'appaltatore deve essere conforme a tale normativa di riferimento.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato all'adempimento degli altri obblighi previsti nelle presenti Norme Generali, tra cui a titolo di esempio, la verifica dei DURC, il pagamento dei subappaltatori, il rispetto delle disposizioni in merito alla tracciabilità dei pagamenti.
3. Per gli interventi a richiesta di cui all'Art. 5 delle Specifiche Tecniche il pagamento delle fatture viene effettuato subordinatamente alla trasmissione da parte dell'Operatore economico della documentazione comprovante gli interventi effettuati e la loro contabilizzazione, specifica per ogni singolo intervento (es. numero di ore lavorate, n. di metri quadri, n. di colonnine).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

4. Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dalla fattura l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell'eventuale applicazione del successivo 1 relativo ai ritardi sui pagamenti.
5. Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Operatore economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento/fattura trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'Art. 51, comma 2.
6. Il pagamento del certificato resta in ogni caso subordinato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali dell'appaltatore, previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 s.m.i..
7. I pagamenti devono avvenire inoltre nel rispetto di quanto disciplinato dall'Art. 64 del presente capitolato sulla tracciabilità dei pagamenti.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti

1. Qualora il pagamento delle fatture non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'1 per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'Operatore economico gli interessi moratori sulle somme dovute. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva non sono imputabili alla Stazione appaltante.
2. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
3. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell'Operatore economico, in occasione del pagamento immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione delle prestazioni.
4. Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle prestazioni eseguite da ciascuno di essi.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 2 del Codice dei contratti, la clausola di revisione prezzi è attivata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della prestazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione eccedente il 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma precedente, ed ai sensi del comma 4 dell'Articolo 11, Sezione III del D. Lgs 209/2024, si utilizza l'indice ISTAT "Indice della retribuzione contrattuale oraria per i dipendenti" per il gruppo di contratto "pulizia locali", qualifica professionale Operaio.
3. Il valore dell'indice da assumere a riferimento per la verifica è quello relativo al mese in cui è stato pubblicato il provvedimento di aggiudicazione. Nel caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.
4. Il DEC verifica la variazione dell'indice di cui ai commi precedenti mediante emissione di specifico Stato di Avanzamento Prestazioni e calcola l'importo della revisione.
5. L'importo della revisione, in aumento o in detrazione, sarà inserito nella relativa fattura.
6. Nei casi in cui ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice dei contratti sia previsto il pagamento diretto dei subappaltatori e dei titolari di subcontratti, la Stazione appaltante procederà al pagamento diretto in favore di questi anche del maggior importo rideterminato in applicazione della revisione prezzi.

Art. 32. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile

1. Nei casi in cui l'Operatore economico sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente all'aggiudicazione, si riunisce in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell'appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione dei crediti – a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro quota tra le imprese del raggruppamento temporaneo -, richiesta di subappalto, comunicazione del subcontratto, gestione del contenzioso, ecc.) è preposta solo l'impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la società consortile un mero strumento di esecuzione dell'appalto e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il subentro della società consortile nell'esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione appaltante, restando a essi estranea la società consortile.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE**Art. 33. Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei contratti, è richiesta all'Operatore economico una garanzia definitiva per garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico. L'importo della garanzia è calcolato con le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 117 del Codice dei contratti.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice dei contratti, in conformità allo schema tipo 1.2 o lo schema tipo 1.2.1 (con più garanti), allegato al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 7 dell'art. 117 del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, la singola garanzia può essere prestata sia con atto separato per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.
5. Ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore economico, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di cui all'Art. 54.
7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 5 dell'art. 117 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore economico di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. L'Operatore economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l'Operatore economico non provveda, la reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all'Operatore economico.
9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell'importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma 5 e 117, comma 13 del Codice dei contratti.
11. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio delle prestazioni, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenni il soggetto di cui al comma 7 da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni. La polizza assicurativa è prestata da una Società di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di avvio delle prestazioni e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'Art. 54; in caso di emissione del certificato di cui all'Art. 54 per parti determinate della prestazione, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di premio da parte dell'Operatore economico fino ai successivi due mesi e devono essere prestata in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 193 del 2022.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a euro 1.500.000,00 (unmilionenocinquecentomila), determinata con riferimento al comma 10 dell'art. 117 del Codice dei contratti.
4. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 3, prestata dall'Operatore economico copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Operatore economico è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9 del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati.
6. La polizza assicurativa deve essere accompagnata da idoneo atto che attesti l'esistenza in capo al firmatario per conto dell'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
7. I soggetti beneficiari della polizza di cui ai commi precedenti devono essere la Stazione appaltante e, se diversa, la società concessionaria autostradale. Rimane inteso che, in caso di sinistro, solo uno di tali soggetti assumerà il ruolo di beneficiario.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**Art. 35. Modifiche al contratto**

1. Qualora sia necessaria, in corso d'esecuzione, una modifica alle prestazioni previste in contratto, la Stazione appaltante ne indica i motivi in apposita relazione e, accertati i presupposti a norma dell'art. 120 del Codice dei contratti con apposita istruttoria, provvede ad acquisire eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari. La relazione diventa poi parte integrante dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Operatore economico qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4.
2. Il RUP approva la variazione se l'incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all'interno del quadro economico dell'appalto. Se l'incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico dell'opera, il RUP propone l'approvazione alla Stazione Appaltante.
3. Nessuna modifica del progetto della prestazione contrattualizzato può essere introdotta dall'Operatore economico se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio, su proposta del DEC, l'eliminazione delle prestazioni difformi dal progetto autonomamente introdotte dall'Operatore economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest'ultimo. In ogni caso la Stazione Appaltante non riconoscerà all'Operatore economico alcun compenso per le prestazioni difformi dal progetto ed eseguite senza preventiva autorizzazione.
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante può imporre all'Operatore economico l'esecuzione di modifiche alle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L'Operatore economico è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione in segno di accettazione o motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga una diminuzione delle prestazioni nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Operatore economico tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Operatore economico a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del contratto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per variazioni già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Operatore economico ai sensi degli articoli 210, 212 e 215 del Codice dei contratti.
5. Qualora l'importo della variazione superi il limite del quinto del valore del contratto, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, il RUP, prima dell'approvazione della variazione, deve darne comunicazione all'Operatore economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l'Operatore economico non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la variazione alle medesime condizioni del contratto in essere. Se il RUP non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Operatore economico. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di contratto, sottoscritto dall'Operatore economico in segno di accettazione.
6. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 36 del presente Capitolato.
7. Ai sensi dell'articolo 120, comma 4 del Codice dei contratti, ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 del medesimo articolo, il valore di riferimento è il prezzo adeguato con le modalità di cui all'Art. 31.
8. La modifica al contratto deve comprendere, ove ritenuto necessario, l'adeguamento del DUVRI, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
9. L'approvazione del RUP o della Stazione Appaltante, nonché l'Ordine del DEC all'Operatore economico relativo ad una modifica al contratto, riportano l'eventuale differimento dei termini per l'ultimazione delle prestazioni, nella misura strettamente indispensabile.
10. Ai sensi del comma 10 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, l'Operatore economico può presentare al DEC una proposta, corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario del contratto. La proposta e gli elementi di valutazione economica devono essere redatti nel pieno rispetto di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione delle prestazioni e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Il RUP istruisce la proposta ricevuta e, qualora meritevole di accoglimento, richiede all'Appaltatore entro 30 giorni la sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione da cui risulti, tra l'altro, la diminuzione dell'importo originario del contratto. Il RUP approva quindi la variazione e ordina l'esecuzione all'Operatore economico.

11. La proposta migliorativa dell'Operatore economico di cui al comma precedente deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del progetto che va a sostituire o integrare, deve prevedere l'aggiornamento del DUVRI e dell'eventuale programma esecutivo delle prestazioni di cui all'1 del presente Capitolato, se previsto, deve essere accompagnata dalle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredata da un computo metrico estimativo e da un quadro economico di raffronto con il progetto originale. Il DEC non istruisce la proposta ricevuta qualora, a suo insindacabile giudizio, la proposta non ottemperi pienamente a quanto richiesto al presente comma. La proposta migliorativa deve essere predisposta con congruo anticipo e presentata dall'Operatore economico in modo da non comportare alcuna interruzione o rallentamento nell'esecuzione delle prestazioni.

Art. 36. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari

1. Le eventuali modifiche alle prestazioni di cui all'Art. 35 del presente Capitolato speciale sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove prestazioni necessarie per le modifiche, si procede, ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC e l'Operatore economico, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorità:
 - a. dall'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
 - b. ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di prestazioni consimili compresi nell'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
 - c. dai prezzi di riferimento;
 - d. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con utilizzando i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare i prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezzi di riferimento, aggiungendo le percentuali relative alle spese generali e agli utili delle analisi poste a base di gara;
 - e. ricavandoli da eventuali prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, spese generali e utile giustificati in sede di gara dall'Operatore economico.
3. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalità di cui al comma 2 si applica il ribasso offerto dall'Operatore economico, tranne nel caso di cui al comma 2, lettera e), dove il calcolo dei nuovi prezzi unitari avviene già al netto del ribasso d'asta.
4. Se l'Operatore economico non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, il RUP può ingiungergli l'esecuzione delle attività o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Operatore economico non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
5. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo di contratto, si applica l'art. 120 del Codice dei contratti.
6. Qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo del quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità delle prestazioni sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**Art. 37. Norme di sicurezza generali**

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste nell'area oggetto della prestazione;
 - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni previste dal Decreto n. 81 del 2008;
 - c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate.

Art. 38. Obblighi connessi ai contratti d'appalto

1. Il Datore di lavoro della Stazione appaltante, in caso di affidamento di servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a. verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
 - b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. I Datori di lavoro dell'Operatore economico e degli eventuali subappaltatori:
 - a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il Datore di lavoro della Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente punto, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6-ter del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con riferimento sia all'attività del datore di lavoro della Stazione appaltante sia alle attività dell'operatore economico e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), lo stesso è allegato al contratto di appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione delle attività. Nel caso in cui il Datore di lavoro committente nomini un proprio incaricato per sovrintendere alle attività lavorative o provveda alla sua sostituzione dello stesso nominandone un altro, ne dà evidenza nel contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiale o attrezzature e ai lavori o servizi la cui durata non risulti superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivati dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i. o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
4. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice Civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni; tali costi non sono soggetti a ribasso.

5. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento conforme alla normativa vigente.

Art. 39. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.)

1. L'Operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i..
2. Il D.U.V.R.I. identifica a titolo esemplificativo:
 - a. i rischi presenti nello specifico luogo di lavoro del Committente che, in relazione allo specifico appalto, possono influire sulla sicurezza dell'Operatore Economico. Tali rischi non comprendono i rischi specifici dell'attività propria dell'Operatore economico;
 - b. i rischi derivanti da sovrapposizione di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
 - c. i rischi immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Operatore economico;
 - d. i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli ordinari tipici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal Committente.
3. Il D.U.V.R.I. verrà adeguato in funzione dell'evoluzione delle prestazioni appaltate e potrà essere integrato anche tramite verbali di coordinamento, redatti ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
4. L'Operatore economico dovrà inoltre ottemperare alle disposizioni impartite dall'Incaricato, da parte del Datore di Lavoro del Committente, nei casi in cui non venga redatto il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
5. Le gravi o ripetute violazioni al D.U.V.R.I. da parte dell'Operatore economico, comunque accertate da parte del DEC, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI ED
AVVALIMENTO****Art. 40. Subappalto**

1. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale l'Operatore economico appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Non si configurano comunque come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture o servizi elencate al comma 3 dell'art. 119 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 119 del Codice dei contratti, non può essere subappaltata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 119 del Codice dei contratti, per gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato I.1 del Codice dei contratti, non può essere subappaltata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni, ovvero può essere subappaltato non più del 50% delle prestazioni. La verifica sul rispetto di tale limite va condotta assumendo a riferimento i prezzi di contratto d'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti, l'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a. che l'Operatore economico all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione che intende subappaltare;
 - b. che l'Operatore economico provveda al deposito della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale intende affidare il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - c. che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.);
 - d. che l'Operatore economico trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di prestazioni pubbliche, in relazione alle prestazioni da realizzare in subappalto, ivi inclusa l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei contratti;
 - e. che l'Operatore economico provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Il contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 119 del Codice dei contratti, dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
 - f. che il contratto di subappalto garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
5. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante. L'Operatore economico deve presentare richiesta scritta di autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante esclusivamente utilizzando i modelli forniti dalla Stazione Appaltante stessa. Ai sensi dell'articolo 119, comma 16 del Codice dei contratti, l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, solo se quest'ultima era completa di tutti i documenti necessari, inclusa la documentazione di cui al successivo comma 7. In caso contrario, il termine decorre solo da quando la Stazione appaltante riceve, ad integrazione della richiesta, tutti i documenti necessari per poter avviare e completare l'istruttoria. Questo termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, ed unicamente a condizione che tutti i documenti richiesti dalla Stazione appaltante per completare l'istruttoria siano già stati trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte le condizioni di legge per rilasciare l'autorizzazione del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà, ferme restando le condizioni enunciate.

6. Nei casi in cui venga costituita una società consortile e tale società voglia stipulare un contratto di subappalto, la domanda di autorizzazione al subappalto di cui al comma precedente deve essere comunque presentata alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore per conto della società consortile. Ai sensi del comma 9 dell'art.68 del Codice dei contratti e del comma 2 dell'art. 31 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, l'Appaltatore risponde in solido con la società consortile per le eventuali inadempienze di quest'ultima nei confronti del subappaltatore e dei lavoratori del subappaltatore, nonché nei confronti della Stazione appaltante per l'operato del subappaltatore. La richiesta di autorizzazione al subappalto presentata dall'Appaltatore, nonché il contratto di subappalto, devono pertanto contenere tali dichiarazioni di assunzione di responsabilità in solido da parte dell'Appaltatore. Tutte le responsabilità di cui all'Art. 41 del presente capitolato gravano sulla società consortile e, solidalmente, sull'Appaltatore.
7. Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice dei contratti, il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe riconosciuto l'Appaltatore. L'Operatore economico corrisponde inoltre i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il rispetto di tale ribasso deve risultare da idonea documentazione tecnica, amministrativa ed economica dalla quale emerga con chiarezza la prestazione oggetto di subappalto, le corrispondenti attività individuate con riferimento ai prezzi unitari di contratto, le relative quantità ed i prezzi unitari effettivamente applicati nel subappalto, le Specifiche Tecniche che il subappaltatore deve rispettare nell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Nel caso l'Operatore economico intenda subappaltare attività non direttamente corrispondenti a prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari di contratto, ed in particolare attività costituenti quota parte di prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari di contratto, dovrà produrre idonee analisi dei prezzi unitari dalle quali si evincano chiaramente le prestazioni elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione economica.
8. La documentazione di cui al comma precedente deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto ed è oggetto di verifica di congruità da parte del DEC e del RUP durante la fase di istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione. Per lo svolgimento di tale verifica la Stazione appaltante può richiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata. La Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'autorizzazione al subappalto qualora la documentazione presentata, con particolare ma non esclusivo riferimento al ribasso applicato dal subappaltatore ai prezzi unitari di contratto, non consenta di accertare che l'esecuzione delle prestazioni possa avvenire nel pieno rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, come disposto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice dei contratti.
9. Al subappaltatore sono affidati gli apprestamenti previsti dal DUVRI connessi alle prestazioni affidate in subappalto. I relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC, che provvede anche alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione in fase di esecuzione.
10. L'affidamento di prestazioni in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a. i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'Operatore economico, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, fermo restando il disposto di cui al primo periodo del comma 12 dell'art. 119 del Codice dei contratti;
 - b. i subappaltatori, per tramite dell'Operatore economico, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni:
 - i. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - ii. copia del proprio piano operativo di sicurezza qualora necessario.
 - c. All'atto dell'emissione di ciascun Verbale di avanzamento delle Prestazioni, ovvero all'emissione del verbale di cui al comma 1 dell'1, da parte del DEC, l'Operatore economico deve predisporre per ciascun subappaltatore la contabilità di quanto da questi eseguito, e quindi sottoporla all'attenzione del DEC per verifica e conferma.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

11. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
12. Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del Codice dei contratti, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 stesso e da altri articoli del Codice dei contratti in tema di subappalto.
13. Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis del Codice dei contratti, nei contratti di subappalto comunicati alla Stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto, in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato II-2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del Codice dei contratti.
14. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice dei contratti.

Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Operatore economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.
2. L'Appaltatore solleva e tiene indenne la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.
3. Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore economico nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. La responsabilità del subappaltatore nei confronti della Stazione appaltante non limita, né riduce o muta in alcun modo la responsabilità dell'Operatore economico di cui al comma 1, né l'Operatore economico può chiamare in causa il subappaltatore nei confronti della Stazione appaltante per ridurre la propria responsabilità. Compete esclusivamente alla Stazione appaltante il diritto di invocare, o meno, la responsabilità solidale del subappaltatore.
4. Nonostante la responsabilità in solido con l'Operatore economico, la sottoscrizione del contratto di subappalto non consente al subappaltatore di essere parte del contratto di appalto in ragione del fatto che il subappalto è un contratto derivato dal contratto di appalto ma è distinto da quest'ultimo, il quale ne costituisce il presupposto ed è stipulato a monte. Il subappaltatore è totalmente estraneo al contratto di appalto e pertanto la Stazione appaltante interloquisce esclusivamente con l'Operatore economico anche per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Compete all'Operatore economico, pertanto, trasferire con precisione, completezza ed immediatezza al subappaltatore tutte le disposizioni della Stazione appaltante con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Parimenti, compete esclusivamente all'Operatore economico raccogliere, istruire, ed eventualmente fare proprie e sottoporre alla Stazione appaltante eventuali doglianze del subappaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il subappaltatore non ha accesso ai documenti contabili del contratto di appalto, fatto salvo quanto previsto al comma seguente.
5. Sussiste in capo al subappaltatore il diritto, ex artt. 22 e segg. L. 241/1990 e s.m.i., di accedere e di ottenere copia della documentazione relativa alla contabilità delle prestazioni, del computo metrico, del verbale di collaudo e delle varianti, ove l'istanza ostensiva sia fondata sul fatto che: a) tra Operatore economico e subappaltatore è sorto un contenzioso in relazione alla debenza delle somme relative alle medesime opere; b) l'Operatore economico non ha provveduto al pagamento dovuto nei confronti del subappaltatore; c) la documentazione richiesta è necessaria al fine di comprovare l'esecuzione delle prestazioni subappaltate e procedere ad analitica quantificazione delle stesse, onde ottenerne il pagamento.
6. Il contratto di subappalto deve riportare pedissequamente le condizioni di cui ai due commi precedenti. Il contratto di subappalto privo di tale esplicitazione non sarà autorizzato dalla Stazione appaltante.
7. L'Operatore economico è responsabile del rispetto da parte del subappaltatore di quanto disposto dal primo periodo del comma 12 dell'art. 119 del Codice dei contratti, ivi incluso il riconoscimento ai lavoratori del subappaltatore di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Operatore economico, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'Operatore economico solleva inoltre la Stazione appaltante da ogni pretesa dei lavoratori del subappaltatore per il mancato rispetto di tale disposizione.
8. L'Operatore economico è responsabile del rispetto da parte del subappaltatore di quanto disposto dal secondo periodo del comma 7 dell'art. 119 del Codice dei contratti relativamente all'integrale rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

zona nella quale si eseguono le prestazioni. L' Operatore economico solleva inoltre la Stazione appaltante da ogni pretesa dei lavoratori del subappaltatore per il mancato rispetto di tale disposizione.

9. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Operatore economico, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da uno a 5 anni).
10. Nei casi in cui venga costituita una società consortile, tutte le responsabilità di cui al presente articolo gravano sulla società consortile e, solidalmente, sull'Appaltatore. Si rimanda al comma 6 dell'Art. 40.

Art. 42. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice dei contratti è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'Operatore economico;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Le fatture del subappaltatore devono essere intestate all'Operatore economico ed essere riferite esclusivamente a lavorazioni eseguite e contabilizzate nel medesimo Verbale di avanzamento delle Prestazioni e dovranno essere sottoscritte per accettazione dall'Operatore economico.
3. All'Operatore economico compete il pagamento del subappaltatore nei casi diversi da quelli elencati al comma 11 dell'art. 119 del Codice di contratti, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 11 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell'Operatore economico, quest'ultimo deve trasmettere, a comprova dell'avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, l'Operatore economico, al momento dell'emissione di uno Verbale di avanzamento delle Prestazioni, deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle prestazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento delle Prestazioni precedente. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, la Stazione appaltante provvede a trattenere la quota dovuta al subappaltatore per le prestazioni del subappaltatore contabilizzate nello Stato di Avanzamento delle Prestazioni precedente e, ai sensi della lett. b) del comma 11 dell'art. 119 del Codice dei contratti, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.
4. Al momento dell'emissione di ogni Verbale di avanzamento delle Prestazioni l'Operatore economico è tenuto alla compilazione per ciascun subappaltatore di un apposito modello fornito dalla Stazione Appaltante in cui indicare, tra l'altro, l'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore contabilizzate nello Verbale di avanzamento delle Prestazioni con riferimento ai prezzi di contratto.
5. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti i subappaltatori rimangono obbligati al rispetto dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Stazione Appaltante e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Stazione Appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'Appaltatore estinguendo l'obbligazione dell'Appaltatore verso il subappaltatore.

Art. 43. Sub-contratti

1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:
 - a. i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo non superi la soglia del 2% dell'importo delle prestazioni o i 100.000,00 euro, o nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto;
 - b. i contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;
 - c. i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.
2. Ai sensi dell'art.119, comma 2 del Codice dei contratti l'Operatore economico deve comunicare alla Stazione Appaltante, utilizzando necessariamente lo specifico modello fornito dalla stessa, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto, l'oggetto del subcontratto. L'Operatore economico deve altresì comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Inoltre, al fine di

consentire alla Stazione appaltante di adempiere a quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del Codice dei contratti, il medesimo modello deve essere sottoscritto anche dal sub-contraente e deve contenere una dichiarazione di quest'ultimo con la quale dichiara se è una micro o piccola impresa, se richiede l'eventuale pagamento diretto se non lo è, che si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'avvenuta emissione della fattura relativa alla prestazione oggetto del subcontratto che si obbliga ad adempiere a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, comunicando i dati necessari alla tracciabilità dei flussi finanziari.

3. L'Operatore economico si obbliga ad adempiere a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, inserendo, in particolare, nel subcontratto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell'art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-contratto può essere affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all'apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. "White list") ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere completata con tale informazione.
5. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto, ossia l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il DEC verifica, in fase esecutiva, l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le lavorazioni oggetto del sub-contratto non riconducibili in realtà ad un subappalto o un cottimo.

Art. 44. Pagamento dei sub-contratti

1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice dei contratti è previsto il pagamento diretto del prestatore di servizi e fornitore di beni da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:
 - a. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. Il sub-contraente, in fase di comunicazione del sub-contratto alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 43, può espressamente rinunciare al pagamento diretto.
3. L'Operatore economico, all'atto dell'emissione di ciascun Stato di Avanzamento / Verbale di avanzamento delle Prestazioni, deve trasmettere alla Stazione appaltante l'elenco dei subcontratti che hanno maturato il diritto al pagamento. L'Operatore economico dovrà quindi trasmettere alla Stazione appaltante le fatture dei subcontraenti affinché possa provvedere al loro pagamento diretto trattenendo il relativo importo dal pagamento all'Operatore economico stesso.
4. Poiché, ai sensi della lett. b) del comma 11 dell'art. 119 del Codice dei contratti, alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del prestatore di servizi e fornitore di beni in caso di inadempimento dell'Operatore economico, quest'ultimo su semplice richiesta della Stazione appaltante deve trasmettere, a comprova dell'avvenuto pagamento, copia delle fatture quietanzate o altra documentazione atta a dimostrare l'avvenuta ottemperanza ai propri obblighi contrattuali nei confronti del prestatore di servizi e fornitore di beni. In mancanza di tale dimostrazione, la Stazione appaltante si riserva di trattenere dall'importo del certificato di pagamento l'importo presunto necessario a provvedere al pagamento diretto del prestatore di servizi e fornitore di beni.
5. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti i sub-contraenti rimangono obbligati al rispetto dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Dal sub-contratto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Stazione Appaltante e sub-contraente. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Stazione Appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'Operatore economico estinguendo l'obbligazione dell'Operatore economico verso il sub-contraente.

Art. 45. Avvalimento

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 104 del Codice dei contratti, l'Operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la precisazione che l'impresa ausiliaria è responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all'Operatore economico.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 104 del Codice dei contratti, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all'Operatore economico.
3. Nel caso i requisiti prestati prevedano l'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell'esecuzione dell'appalto, il programma esecutivo delle prestazioni di cui all'Art. 22 del presente Capitolato deve consentire l'univoca individuazione delle prestazioni e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 104 del Codice dei contratti, il RUP, coadiuvato dal DEC, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'operatore economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.
5. Ai sensi del comma 9 dell'art. 104 del Codice dei contratti, il RUP ha l'obbligo di trasmettere sia all'Operatore economico sia all'impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti all'esecuzione delle prestazioni.

CAPO 10. CONTROVERSIE**Art. 46. Riserve dell'Operatore economico**

1. L'Operatore economico è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della prestazione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. L'eventuale rallentamento o sospensione delle prestazioni comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facoltà di quest'ultima di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'Operatore economico un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'Operatore economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Operatore economico, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Operatore economico. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.
3. A pena decadenza, le riserve devono essere eccepite per mezzo pec entro 96 ore naturali e consecutive dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili all'Operatore economico. In ogni caso, le riserve devono comunque essere ripetute, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Operatore economico.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità quanto previsto dall'art. 7, comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti.
5. Con riferimento a quanto previsto dai precedenti commi, una riserva si intende formulata in modo specifico quando, oltre ad una puntuale descrizione delle peculiari motivazioni che la supportano, è esposto analiticamente anche il calcolo dell'importo cui crede aver diritto l'Operatore economico. Mancando tali elementi, e quindi la possibilità per il DEC di istruire efficacemente la riserva al fine di ottemperare a quanto previsto dal successivo comma, la riserva sarà ritenuta illegittima.
6. Se l'Operatore economico invia la pec di cui al comma 3 eccependo delle riserve, il DEC, nei successivi quindici giorni, espone al RUP ed all'Operatore economico le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle eventuali ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Operatore economico.
7. Se l'Operatore economico, ha inviato la pec di cui ai commi precedenti eccependo una riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplicita tramite pec, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'Operatore economico non espliciti le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, l'Operatore economico decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo tali riserve ed i fatti a cui si riferivano.

Art. 47. Accordo bonario e Transazione

1. Per la risoluzione delle riserve iscritte dall'Operatore economico in corso di esecuzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 210 del Codice dei contratti.
2. Nel caso nell'ambito dell'appalto sia stato costituito il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215 del Codice dei contratti, il RUP può demandare l'esame delle riserve allo stesso Collegio Consultivo Tecnico invece che avviare la procedura di cui all'art. 210 del Codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi; se l'importo oggetto di concessione o rinuncia eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

Art. 48. Arbitrato e definizione delle controversie

1. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 213 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Ove non si proceda diversamente e l'Operatore economico confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste.

Art. 49. Collegio Consultivo Tecnico

1. È prevista la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 215 del Codice dei contratti, con la funzione preventiva di risoluzione delle controversie, formato da 3 componenti.
2. Si applica la disciplina prevista dagli art. 216 e 217 del Codice dei contratti e dall'Allegato V.2 al Codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'art. 215, comma 3, del Codice dei contratti, l'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa. Ai sensi dell'art. 217, comma 2, del Codice dei contratti, tali effetti si producono anche qualora il parere o la determinazione non valgano quale lodo contrattuale.

Art. 50. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore economico

1. Il DEC o l'Operatore economico comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Operatore economico, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva negli atti contabili in occasione della sottoscrizione.
2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'Operatore economico un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Operatore economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Operatore economico.
3. Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, l'Operatore economico non può proseguire, modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DEC, pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l'inammissibilità delle riserve eventualmente iscritte negli atti contabili relativi all'oggetto della contestazione.

CAPO 11. MANODOPERA**Art. 51. Contratti collettivi, clausole sociali, disposizioni sulla manodopera**

1. L'Operatore economico è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso delle prestazioni, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. L'Operatore economico può altresì, ai sensi del comma 3 dell'art. 30 del Codice dei contratti, applicare un altro contratto collettivo nazionale, purché garantisca le stesse tutele del contratto di cui al periodo precedente;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Operatore economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, commi 8 e 9, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Operatore economico o dei subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti.
3. In ogni momento il DEC e il RUP possono richiedere all'Operatore economico e ai subappaltatori/cottimisti copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale operativo dell'Appaltatore e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Operatore economico o del subappaltatore/cottimista autorizzato.
4. L'Operatore economico è obbligato a fornire al proprio personale presente in aree di proprietà o in uso alla Stazione appaltante una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Operatore economico risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e subfornitori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività e il personale presente, anche occasionalmente, che non sia dipendente dell'Operatore economico o degli eventuali subappaltatori/subfornitori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della comunicazione preventiva del sub-contratto prevista dal comma 2 dell'art. 119 del Codice dei contratti.
6. L'Operatore economico, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto e comunque ad ogni eventuale successiva richiesta, deve fornire alla Stazione appaltante la seguente documentazione relativa al personale che impiegherà nel servizio:
 - a. elenco nominativo completo di tutto il personale dipendente corredato, per ogni singolo lavoratore, del livello di inquadramento e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, nonché dell'orario, della sede di lavoro e dell'articolazione di lavoro settimanale;
 - b. comunicazione di assunzione del personale;
 - c. copia dell'estratto del libro unico del lavoro riguardante il personale applicato all'appalto;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

7. La stessa documentazione deve essere presentata, entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, ogniqualvolta si ricorra all'impiego di nuovo personale per modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni, anche temporanee, di personale per malattia, infortunio, maternità, ferie, ecc..
8. La sostituzione del personale assente per qualsivoglia motivo deve essere comunicata tempestivamente al DEC e comunque entro l'inizio della sua prestazione lavorativa.
9. L'Operatore economico deve garantire che tutto il personale addetto al servizio sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D. Lgs. ed in ottemperanza al D.M. Ambiente 29 gennaio 2021 e s.m.i. sui criteri minimi ambientali per il servizio di pulizia e fornitura prodotti per l'igiene, allegato 1, siano trattati anche i seguenti argomenti:
 - a. differenze tra detersione e disinfezione;
 - b. proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
 - c. modalità di conservazione dei prodotti;
 - d. precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede di sicurezza);
 - e. corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'ideale pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - f. corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
 - g. caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
 - h. gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
 - i. classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
 - j. modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.
10. In osservanza al D.M. Ambiente 29 gennaio 2021 e s.m.i., l'Operatore economico, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'Operatore economico potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.
11. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui al presente Art. 51, e in generale ogni inosservanza da parte dell'Operatore economico di quanto ivi previsto, comporterà l'applicazione di una penale nei modi e tempi previsti all'Art. 21 delle Norme Generali.
12. L'Operatore economico assume su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti al servizio, assicurando in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio stesso.
13. Nel rispetto dell'art. 57 del D. Lgs 36/2023 e dei principi dell'Unione europea, l'Appaltatore si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato.
14. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze della società uscente in conformità a quanto disposto dall'Art. 4 del CCNL "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi", nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del presente appalto e con la pianificazione e l'organizzazione della propria attività.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

15. Le medesime procedure valgono anche in caso di applicazione di un C.C.N.L. diverso rispetto a quello attualmente applicato dalla società uscente.
16. Ai fini del progetto di riassorbimento del personale di cui al comma 14 del presente articolo, l'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale è da intendersi a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali dell'appalto precedente. A titolo indicativo, sulla base dei dati forniti dal precedente appaltatore, i dati relativi al personale impiegato nel servizio aggiornati al mese di Ottobre 2024, comprensivi della squadra periodici, sono i seguenti:
 - n° 33 addetti di liv. 2, media ore settimanale per addetto: 14,5;
 - n° 4 addetti di liv. 3, media ore settimanale per addetto: 29,9;
 - n° 1 addetto di liv. 5, media ore settimanale per addetto: 30.

Art. 52. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Operatore economico, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il certificato di cui all'Art. 54, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC è acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati nonché per l'eventuale società consortile; nel caso di consorzio stabile il DURC è acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte del contratto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte del contratto.
3. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti.
4. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'Operatore economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito.
5. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per l'Operatore economico, i subappaltatori ed i cottimisti.
6. Ai sensi dell'articolo 11 del Codice degli appalti e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento/fatture delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Operatore economico e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
7. Fermo restando quanto previsto all'Art. 10, comma 2, lettera i) del presente capitolato, nel caso il DURC relativo al subappaltatore economico o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante gli contesta gli addebiti assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**Art. 53. Ultimazione delle prestazioni**

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 121 del Codice dei contratti, l'ultimazione delle prestazioni viene accertata per iscritto dalla Stazione Appaltante che elabora entro 5 (cinque) giorni il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'Operatore economico.

Art. 54. Termini per la verifica di conformità o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei contratti le prestazioni oggetto del contratto sono soggette a verifica di conformità
2. La verifica di conformità è emessa entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'Art. 53 del presente Capitolato. La verifica di conformità, ai sensi del comma 2 dell'art. 116 del Codice dei contratti ha carattere provvisorio ed esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 116 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore economico risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, ovvero anche qualora fossero stati riconoscibili al momento della verifica, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che la verifica di conformità assuma carattere definitivo. L'Operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.

CAPO 13. NORME FINALI**Art. 55. Sinistri alle persone e danni**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, qualora nella esecuzione delle prestazioni avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.
2. Restano a carico dell'Operatore economico, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa:
 - a. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;
3. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 56. Danni cagionati da forza maggiore

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, l'Operatore economico non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Operatore economico ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'Operatore economico non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Operatore economico, all'accertamento:
 - a. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Operatore economico;
 - d. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
 - e. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
5. Il DEC redige apposito verbale dell'accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell'Operatore economico, o in sua assenza in presenza di due testimoni.
6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Operatore economico, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Codice dei contratti e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto nel progetto della prestazione e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, laddove applicabili, che trovano compenso nel contesto delle spese generali delle singole voci dei singoli prezzi e degli apprestamenti di sicurezza:
 - a. l'illuminazione, gli impianti, la segnaletica, i fabbricati, i mezzi e ogni altro onere necessario per assicurare una perfetta e rapida esecuzione della prestazione;
 - b. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura, necessari per l'esecuzione delle prestazioni, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
 - c. tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree e/o strade pubbliche o private che l'Operatore economico ritenga necessarie all'esecuzione della prestazione;
 - d. la pulizia, prima dell'uscita dal luogo di esecuzione delle prestazioni, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri subcontraenti e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione delle prestazioni, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - e. l'esclusiva responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previste dal progetto;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

- f. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Operatore economico a termini di contratto;
- g. l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità a carico dell'Operatore economico in caso di infortuni, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle prestazioni.
- h. tutte le prove richieste dal DEC o dall'organo di collaudo ove costituito per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni.
- i. la fornitura al DEC, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di prestazione, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi, della documentazione di qualificazione e delle schede tecniche relative al materiale ed alla sua alla posa in opera.
- j. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del DEC, comunque all'interno dell'area in cui avviene la prestazione dell'operatore Economico, di eventuali materiali esclusi dal presente appalto e approvvigionati da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Operatore economico le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Operatore economico fossero apportati ai materiali suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Operatore economico;
- k. ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per la prestazione deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- l. la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle aree pubbliche interessate dalle prestazioni oggetto dell'appalto;
- m. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata del servizio della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità esistente connessa con l'esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché le luci di segnalazione notturna e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti in termini di sicurezza. L'Operatore economico dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di dispositivi con gli enti competenti;
- n. la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli della prestazione, tenendo a disposizione del DEC i documenti per gli opportuni raffronti e controlli;
- o. la consegna, prima della conclusione della prestazione, di un certo quantitativo di materiale analogo a quello utilizzato, affinché la Stazione appaltante disponga eventuali successivi ricambi omogenei, se previsto dal presente capitolato o se richiesto dal DEC con ordine di servizio; la fornitura sarà liquidata in base al solo costo del materiale;
- p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e/o messi in opera per prevenire danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DEC; nel caso di sospensione delle prestazioni deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa ai materiali impiegati e/o messi in opera, restando a carico dell'Operatore economico l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione;
- q. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'avvio della prestazione, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Comune, Provincia, Consorzio, gestori di servizi a rete, privati, altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori da eseguire) interessati direttamente o indirettamente dalla prestazione, tutti i permessi necessari per avviare l'esecuzione, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti la prestazione in quanto tale, e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di competenza.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

2. L'Appaltatore è altresì obbligato, laddove applicabile, a:
- concedere, su richiesta del DEC, a qualunque altra ditta alla quale siano affidate prestazioni non comprese nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Operatore economico non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - mantenere le prestazioni e forniture eseguite a sua cura e spese fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione / della verifica di conformità. Durante il periodo nel quale la manutenzione è a carico dell'Appaltatore essa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorran particolari inviti da parte del DEC. Ove l'Operatore economico non provvedesse nei termini indicati dal DEC, con comunicazione scritta si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'Operatore economico. L'Operatore economico dovrà riparare a tutti i danni che si verificassero nelle prestazioni e forniture eseguite fino al giorno dell'emissione del certificato di regolare esecuzione / della verifica di conformità;
 - attenersi, per la esecuzione degli impianti elettrici e di impianti speciali, a tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica di sicurezza, ed incendio tenendo conto in particolare modo del Decreto 5 agosto 2011 e s.m.i., del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i., del Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. e del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i..
 - provvedere a tutte le demolizioni e smontaggi degli impianti preesistenti da eliminare o bonificare, secondo le precisazioni del DEC, da trasportare a deposito della Stazione appaltante se riutilizzabile, e/o da trasportare e smaltire in discarica autorizzata secondo le modalità di legge, anche per rifiuti speciali, tossici o nocivi, mediante l'impiego di personale abilitato;
 - predisporre un'adeguata documentazione fotografica digitale relativa alle prestazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta del DEC e del collaudatore. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese; dovrà essere archiviata con un'opportuna codifica delle subcartelle in modo tale che ogni immagine o gruppo sia chiaramente ed inequivocabilmente collegabile ad uno specifico contesto (opera, fase, stato di avanzamento ecc.); ogni dettaglio verrà concordato con il DEC;
 - provvedere, a prestazioni ultimate, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di scarto, di imballaggi, ecc. entro il termine fissato dal DEC, ripristinando le condizioni di arredo, verde o altro preesistenti;
 - ad intervenire alle misure delle prestazioni, le quali possono comunque essere eseguite dal DEC alla presenza di due testimoni se l'Operatore economico, ancorché invitato, non si presenta.
3. L'Appaltatore ha l'onere, laddove applicabile:
- di adottare, all'avvio delle prestazioni, un progetto di gestione informatica degli elaborati di Progetto, finalizzato alla produzione degli elaborati "as built" ed alla contestuale archiviazione degli stessi nelle forme e nei modi che saranno impartiti all'Operatore economico da parte della Stazione appaltante.;
 - le progettazioni facenti parte della prestazione dovranno essere redatte da un tecnico abilitato di provata professionalità, incaricato dall'Operatore economico che dovrà, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e sotto sua piena responsabilità, provvedere alla stesura e firma di tale progetto completo delle relative relazioni di calcolo, nonché alla verifica e supervisione di ogni intervento compreso nell'appalto, sia esso di rilevante o di modesta entità;
 - tutti i documenti e gli elaborati riguardanti la prestazione e/o la fornitura a carico dell'Operatore economico dovranno essere consegnati al DEC almeno 20 giorni prima dell'esecuzione; il DEC darà approvazione di tali documenti entro 10 giorni dalla consegna.
4. L'Operatore economico è tenuto ad effettuare il ripristino di tutte le aree pubbliche e private che risultino danneggiate dai mezzi utilizzati per l'esecuzione della prestazione. A tal proposito è opportuno che l'Operatore economico, prima dell'inizio della prestazione, effettui compiutamente ai proprietari delle aree (inclusa la Stazione appaltante), un sopralluogo ed uno stato di consistenza, supportato da documentazione fotografica, che attesti lo stato delle aree prima dell'inizio della prestazione. Nulla può essere preteso dalla Stazione appaltante

per la richiesta di ripristini avanzata dai proprietari, restando a carico dell'Operatore economico i relativi oneri.

Art. 58. Obblighi dell'Operatore economico riguardo la viabilità

1. L'Operatore economico, durante l'esecuzione delle prestazioni, è obbligato a disporre di:
 - a. personale idoneo, istruito ed attrezzato per affrontare le attività in presenza di traffico autostradale circolante;
 - b. attrezzature per la comunicazione sempre in perfetta efficienza;
 - c. scorta di segnali e dispositivi luminosi in numero sufficiente a far fronte a qualsiasi inconveniente si dovesse verificare durante ogni fase di presenza del cantiere in autostrada.In caso di mancato funzionamento dei telefoni cellulari per problemi tecnici o contingenti, le comunicazioni con il Centro Radio Informativo dovranno avvenire con frequenza prefissata attraverso le colonnine S.O.S. disposte a margine dell'autostrada.
2. Prima dell'avvio delle prestazioni previste in appalto, l'Operatore economico dovrà:
 - a. richiedere apposita "autorizzazione a manovre" per il personale che intende utilizzare nell'esecuzione delle prestazioni. Detta richiesta dovrà essere inviata a Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. – Mobilità e Traffico, a mezzo PEC, indicando l'elenco nominativo dei lavoratori per cui si richiede l'autorizzazione;
 - b. comunicare al DEC il nominativo ed il recapito del telefono cellulare del Referente tecnico del servizio;
3. Durante lo svolgimento delle prestazioni, il Referente tecnico dell'Operatore economico dovrà essere sempre reperibile per eventuali comunicazioni da parte degli incaricati della Stazione appaltante.
4. L'Operatore economico dovrà provvedere tempestivamente a far ripristinare la viabilità stradale, qualora, per causa di eventi dovuti alla sicurezza del traffico, lo richieda il DEC o il Centro Radio Informativo. Nulla sarà dovuto in questi casi per oneri di interruzione del servizio, se non il pagamento della prestazione sin lì effettuata, laddove applicabile.
5. I transiti in autostrada da parte dei mezzi dell'Operatore economico, o dei suoi subappaltatori, per ragioni connesse all'esecuzione delle prestazioni, non sono esenti dal pagamento del pedaggio; sono espressamente vietati ingressi o uscite dall'autostrada utilizzando le aree di cantiere. Tutto il personale impiegato per le prestazioni in autostrada (compresi conducenti) dovrà essere munito delle apposite "autorizzazioni a manovra" rilasciate dalla Stazione Appaltante quale concessionaria autostradale.

Art. 59. Accesso ai locali e spazi assegnati temporaneamente all'Appaltatore

1. La Stazione appaltante provvederà a consegnare appositi badge per il personale dell'Operatore economico impiegato nell'appalto al fine di consentire agli operatori l'accesso ai vari siti e locali della Stazione appaltante provvisti di un sistema di controllo accessi. Sarà compito dell'Operatore economico distribuire dette tessere al proprio personale operante sulle proprietà oggetto d'appalto.
2. La consegna dei badge da parte della Stazione appaltante all'Operatore economico è regolata da apposito verbale sottoscritto dai rispettivi referenti dell'appalto. L'eventuale smarrimento, perdita, ecc. del badge deve essere tempestivamente comunicato al DEC che dovrà ricevere apposita denuncia redatta dalle autorità di Pubblica Sicurezza preposte.
3. Ogni variazione che dovesse rendersi opportuna o necessaria (cessazione, nuovo inserimento, sostituzione, ecc.) deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante per la gestione dell'assegnazione dei badge.
4. Gli orari di accesso ai siti della Stazione appaltante per l'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente appalto sono descritti nelle Specifiche Tecniche.
5. La Stazione appaltante mette a disposizione dell'Operatore economico, limitatamente al periodo di durata contrattuale e per la sola esecuzione delle prestazioni previste in appalto, appositi spazi da adibire a deposito temporaneo dei materiali e delle attrezzature necessarie all'esecuzione degli interventi nonché la fornitura di acqua ed energia elettrica necessarie.
6. In relazione alle disposizioni contenute nel "Piano di emergenza" applicabile nei vari siti della Stazione appaltante, per nessun motivo è ammessa la chiusura a chiave dei locali.
7. La Stazione appaltante non si assume alcun onere in ordine alla vigilanza e custodia dei materiali e delle attrezzature dell'Operatore economico depositate nei locali ad esso messi a disposizione.
8. Nel caso di utilizzo di attrezzature che richiedano un'alimentazione non compatibile con le possibilità di fornitura della Stazione appaltante, rimane onere dell'Operatore economico l'utilizzo di un proprio gruppo elettrogeno.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

9. La Stazione appaltante, tramite i componenti dell'Ufficio di Direzione del Contratto o altri incaricati all'uopo individuati (es. RSPP o componenti dell'ufficio di Sistema di Gestione Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente), si riserva la facoltà di accedere in ogni momento ai locali assegnati temporaneamente all'Operatore economico, per verificare il quantitativo e la qualità dei prodotti depositati nonché lo stato di manutenzione e pulizia dei locali assegnati.
10. Negli spazi messi a disposizione dalla Stazione appaltante, l'Operatore economico può eventualmente realizzare, a proprie spese e previa autorizzazione della Stazione appaltante, idonee soluzioni alternative, con strutture non fisse (es. scaffalature).
11. È espressamente escluso ogni utilizzo, da parte dell'Operatore economico, di locali, magazzini, scantinati e qualsivoglia pertinenza di proprietà della Stazione appaltante, da destinarsi allo stoccaggio continuativo o saltuario di attrezzi, utensili, macchinari, materiali e prodotti non attinenti alle prestazioni dell'appalto, qualora non espressamente autorizzato dalla Stazione appaltante.

Art. 60. Requisiti ambientali

1. La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell'ambiente mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.
2. La Stazione appaltante richiede che le prestazioni vengano svolte dall'Operatore economico e dai suoi eventuali subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
3. L'Operatore economico dichiara all'atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia ambientale inerenti all'oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. L'Operatore economico si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.
5. In particolare l'Operatore economico sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al DEC.
6. L'Operatore economico assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle prestazioni in appalto, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., art. 183 c.1 lett. f, ed è pertanto tenuto al rispetto degli obblighi e delle responsabilità attribuiti al produttore dalla normativa vigente. In qualità di produttore del rifiuto, l'Operatore economico conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento del rifiuto, anche qualora trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad un trasportatore o ad un intermediario autorizzato.
7. Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali di scarto provenienti dallo svolgimento delle prestazioni e tutti i materiali in genere di cui l'Appaltatore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.
8. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D. Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.
9. In casi di inosservanza della normativa ambientale vigente o una sua non diligente applicazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed al DL, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

10. Le attenzioni e obbligazioni di cui al comma precedente dovranno essere attuate dall'Operatore economico in tutti i casi, sia preventivamente noti sia evidenziatisi in corso d'opera sia in situazioni di emergenza, di interferenza delle prestazioni con suoli, sottosuoli o acque sotterranee che richieda interventi di risanamento o conterminazione, per evitare il diffondersi della contaminazione.
11. L'Operatore economico, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dal DEC e dalla Stazione Appaltante.
12. La Stazione appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Operatore economico, riservandosi, qualora tali obblighi non venissero rispettati, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui al precedente Art. 10.
13. In relazione a quanto sopra esposto l'Operatore economico accetta quindi che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – nei limiti di quanto ordinato dalla Stazione Appaltante – che dovranno essere scrupolosamente eseguite dall'Operatore economico stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.
14. L'Operatore economico ed il subappaltatore sono tenuti inoltre a:
 - a. rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante gli allegati di progetto e di gara;
 - b. adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti l'attività oggetto dell'appalto;
 - c. nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività;
 - d. informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall'attività svolta;
 - e. addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale causata dall'attività svolta;
 - f. rilasciare relazioni tecniche qualora richieste dal DEC o dal RUP e/o compilare documenti di registrazione dei monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dallo stesso.
15. L'Operatore economico assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi.
16. L'Operatore economico si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull'ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.
17. Anche per le prestazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell'Operatore economico si impegna all'osservanza di tutte le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.

Art. 61. Criteri Ambientali Minimi (CAM)

1. Nell'esecuzione delle prestazioni previste dall'appalto, l'Operatore economico deve rispondere ai criteri ambientali minimi stabiliti nell'allegato 1 del D.M. Ambiente 29 gennaio 2021 e s.m.i., con particolare riferimento alle specifiche tecniche ivi contenute.
2. In riferimento ai prodotti detergenti utilizzati, essi devono essere quelli dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e, in ogni caso, rispondenti alle Specifiche tecniche delineate al punto C dell'allegato 1 del D.M. Ambiente 29 gennaio 2021 e s.m.i.
3. In fase di gara l'Operatore economico concorrente deve:
 - a. fornire una lista completa dei detergenti che saranno utilizzati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) e per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie, che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

ambientali minimi.

- b. fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo una dichiarazione con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi;
 - c. fornire una lista completa degli altri prodotti (es. cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati") che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo una dichiarazione con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi;
 - d. fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle Specifiche Tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.
4. L'Operatore economico deve, ai sensi del punto C. c) 7. dell'allegato 1 del D.M. Ambiente 29 gennaio 2021 e s.m.i., produrre un rapporto annuale sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati ed utilizzati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata, funzione d'uso, caratteristiche ambientali possedute. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta della Stazione appaltante.
 5. Altri obblighi derivanti all'Operatore economico dall'osservanza dei requisiti previsti dal D.M. Ambiente 29 gennaio 2021, allegato 1, sono richiamati all'interno del documento Specifiche Tecniche in riferimento alla specifica natura degli stessi.
 6. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Articolo e, in generale, nel capitolato Speciale d'Appalto, sui criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e prodotti ausiliari utilizzati per il servizio, si rimanda a quanto previsto nel D.M. Ambiente 29 gennaio 2021 e s.m.i. che costituisce vincolo contrattuale per l'Operatore economico.

Art. 62. Piani della qualità – Piani di controllo della qualità

1. Nei casi in cui l'Operatore economico sia un'impresa certificata ISO 9001, dovrà fornire un Piano della qualità avente un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica dell'appalto.
2. Il Piano della qualità definisce le caratteristiche qualitative cui devono sottostare le attività oggetto dell'appalto e costituisce il riferimento per le attività di verifica/controllo/validazione svolte dall'Operatore economico e dal DEC; il Piano dei controlli - in esso contenuto - presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative.
3. Per le prestazioni ricorrenti il Piano della qualità potrà essere basato su documenti standard.
4. Il Piano della qualità deve essere sottoposto all'approvazione del DEC, deve essere aggiornato a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d'opera, ovvero, su richiesta, ogniqualvolta il DEC lo reputi opportuno, e deve essere riconsegnato aggiornato, a livello di intero documento, e non per le sole parti variate, con evidenza delle modifiche effettuate.
5. Il Piano della qualità dovrà essere consegnato al DEC, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto; nel caso in cui il DEC formalizzi rilievi a fronte dei quali occorra apportare variazioni di contenuto, il documento aggiornato dovrà essere riconsegnato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della formalizzazione dei rilievi. L'approvazione del Piano della qualità deve sempre essere esplicita, e non in base all'Istituto del silenzio assenso.

Art. 63. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni)

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 39001 e UNI EN ISO 45001 in revisione corrente, di ispezionare e controllare l'andamento delle prestazioni. In ogni momento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

la Stazione appaltante avrà diritto di verificare qualsiasi parte delle prestazioni e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli delle prestazioni, in corso di esecuzione, sia presso le aree di lavoro della Stazione appaltante, sia presso le sedi delle imprese affidatarie (audit di parte II). L'Operatore economico non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolare lo svolgimento. L'opposizione dell'Operatore economico all'esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.

2. I controlli e le verifiche della Stazione Appaltante nel corso delle prestazioni non escludono né la responsabilità dell'Operatore economico per vizi, difetti e/o difformità delle prestazioni o di parte di esse e dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Operatore economico per le parti e i materiali già controllati e verificati.
3. La Stazione appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità delle opere/servizi, sul rispetto della normativa ambientale e di salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
4. L'Operatore economico si impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente a tali iniziative.

Art. 64. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'Operatore economico è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Operatore economico, nonché i subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.
3. Ogni pagamento effettuato a favore dell'Operatore economico, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del lavoro oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.
5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 65. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l'Operatore economico non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella "white list" tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Operatore economico tutte le spese di bollo di cui all'art. 18, comma 10 del Codice dei Contratti.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Operatore economico.
4. A carico dell'Operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
5. Poiché la Stazione Appaltante rientra nella previsione dell'art. 17 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i. (scissione dei pagamenti - split payment) così come modificato dall'art. 1 del D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito in Legge 21.06.2017, n. 96, la fattura dell'Operatore economico dovrà essere conforme a tale normativa di riferimento.
6. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel progetto, nel contratto e nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 67. Riservatezza delle informazioni

1. L'Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta delle prestazioni.
2. L'Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non possono diffondere notizie né fornire a terzi alcun tipo di documentazione (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L'Operatore economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell'obbligo di cui ai commi precedenti da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art. 68. Trattamento dei dati personali

1. Articolo da modificare in funzione della tipologia dell'appalto e del tipo di dati da trattare; per chiarimenti sentire il responsabile della protezione dei dati (DPO)
2. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE (GDPR) e s.m.i. si informa che i dati comunicati dall'appaltatore sono inseriti nelle banche dati della Società e trattati, anche qualora dovessero essere trasmessi ad altri soggetti per necessità operative, ai soli fini del perfezionamento del procedimento di cui al presente documento. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità per il Titolare di ammettere l'interessato al prosieguo del procedimento. I dati raccolti sono conservati dal Titolare per tutta la durata del procedimento nell'ambito del quale sono stati resi, per l'ulteriore tempo di conservazione degli atti che la norma impone per la specifica tipologia di procedimento e per il tempo necessario alla prescrizione del diritto relativo al rapporto, al fine della tutela in sede giudiziaria, aumentato di ulteriori due anni per eventuali esclusivi usi giudiziari.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.; il Titolare può essere contattato all'indirizzo email: privacy@autostradealtoadriatico.it.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali

Norme Generali

4. Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ha designato un responsabile della protezione dei dati (DPO) che può essere contattato all'indirizzo email dpo@autostradealtoadriatico.it.
5. L'informativa estesa è consultabile nella sezione privacy dei siti www.autostradealtoadriatico.it.

Art. 69. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.